



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

Delegazione Regionale Calcio a Cinque

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazioncru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 233 BIS DATA COMUNICATO 12/06/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

RISULTATI.....	3661
Elenco risultati	3661
GIUDICE SPORTIVO	3662
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	3664

RISULTATI

Elenco risultati

FINALE COPPA UMBRIA UNDER 17 CALCIO 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/06/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE FI - 1 Giornata - A			
NEW REAL RIETI	- FOLIGNO CALCIO A 5	0 - 7	

FINALE COPPA UMBRIA UNDER 17 C5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/06/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE FI - 1 Giornata - A			
ELLERA CALCIO	- COSTANO	3 - 0	

FINALE COPPA UMBRIA UNDER 15 CALCIO 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/06/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE FI - 1 Giornata - A			
DUCATO SPOLETO	- UMBRASABINA	4 - 1	

FINALE COPPA UMBRIA UNDER 15 C5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/06/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE FI - 1 Giornata - A			
WOMEN GUALDO CALCIO	- CIRCOLO LAVORATORI TERNI	10 - 2	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Fabrizio Domenico MASTRANGELI**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiordi Fabio, nella **seduta del 12/06/2025**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

FINALE COPPA UMBRIA UNDER 17 CALCIO 5

GARE DEL 8/ 6/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 FOLIGNO CALCIO A 5

in quanto alcune intemperanze tra i propri tifosi e quelli della squadra avversaria, con minacce di ricorrere alle vie di fatto, determinavano la sospensione della gara per alcuni minuti.

Euro 200,00 NEW REAL RIETI

in quanto alcune intemperanze tra i propri tifosi e quelli della squadra avversaria, con minacce di ricorrere alle vie di fatto, determinavano la sospensione della gara per alcuni minuti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GJELI SANDRI

(NEW REAL RIETI)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BIGARONI TOMMASO

(FOLIGNO CALCIO A 5)

LUCANTONI RICCARDO

(FOLIGNO CALCIO A 5)

SANTORI GIANNI

(NEW REAL RIETI)

FINALE COPPA UMBRIA UNDER 15 CALCIO 5

GARE DEL 8/ 6/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ANTINORI LORENZO (DUCATO SPOLETO)
MANNI ALESSANDRO (UMBRASABINA)

GURSKYY MARCO (DUCATO SPOLETO)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 12 Giugno 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 27314/567pfi 24-25/PM/fm del 13.05.2025.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Domenico Marchetti all'epoca dei fatti Vice Presidente A.S.D. Leonessa Futsal RSA;**
- **Soc. A.S.D. Leonessa Futsal RSA;**

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento datato 13 maggio 2025 Prot. 27314/567pfi24-25/PM/fm a firma del Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale, per i fatti addebitati:

- 1) il Sig. Domenico Marchetti, all'epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Leonessa Futsal R.S.A.;
- 2) la Società A.S.D. Leonessa Futsal RSA;

per rispondere:

- quanto al primo della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso rivolto all'Arbitro della gara Real Foligno C5 - A.S.D. Leonessa Futsal RSA del 14.12.2024, valevole per il girone A del Campionato Regionale di Serie C1 di Calcio a 5, le seguenti testuali espressioni: *"la manda a fanculo col dito medio"...* *"questo pezzo di merda"...* *"questo è un grandissimo pezzo di merda"*; tali espressioni sono state registrate in due files video che sono stati inviati tramite whatsapp al Responsabile Regionale del Calcio a 5 del Comitato Regionale Umbria;
- quanto alla Società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Domenico Marchetti così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

All'udienza di trattazione del 05/06/2025 sono presenti: l'Avv. Edoardo D'UVA in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, per la società A.S.D. Leonessa Futsal RSA e per il Sig. Domenico Marchetti, seppur regolarmente convocati, nessuno è presente.

Il rappresentante della Procura Federale, ultimata la discussione, chiede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Domenico Marchetti tre mesi di inibizione;
- per la Società A.S.D. Leonessa Futsal RSA Euro 300,00 di ammenda.

All'esito dell'udienza il Tribunale Federale Territoriale ha pronunciato la seguente decisione:

"Il Tribunale dichiara la responsabilità dei deferiti disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *al Sig. Domenico Marchetti tre mesi di inibizione;*
- *alla Società A.S.D. Leonessa Futsal RSA Euro 300,00 di ammenda;*

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti e udite le parti presenti alla seduta il Tribunale Federale Territoriale ritiene raggiunta la prova della responsabilità di entrambi i deferiti, per le incolpazioni ascritte.

Quanto alla posizione del Sig. Domenico Marchetti, gli elementi istruttori raccolti dalla Procura Federale appaiono pacifici, univoci e concordanti e, pertanto, idonei a dimostrare il verificarsi della condotta posta in essere dal deferito, nel proferire le espressioni verso il Direttore di gara, sopra riportate, come emergono, incontestabilmente, dai files audio e video acquisiti agli atti del presente procedimento che trae origine dalla segnalazione del Comitato Regionale Arbitri Umbria del 16.12.2024.

Per quanto riguarda la posizione della Società A.S.D. Leonessa Futsal RSA, non essendo stata fornita dal Presidente alcuna prova liberatoria fondata sul principio cd "precauzionale", e tantomeno elementi tali da giustificare l'applicazione dell'attenuante e/o dell'esimente di cui all'art. 23 comma 6 C.G.S., deve ritenersi sussistente la responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 C.G.S., cui è tenuta a rispondere per la condotta ascritta al Presidente e legale rappresentante.

Del resto, osserva questo Tribunale, come secondo il solco giurisprudenziale tracciato dalla Corte Federale in vicende analoghe, costituisca una offesa sia verso la persona alla quale sono rivolte le pubbliche dichiarazioni, in quanto lesive della sua immagine e dignità, sia nei confronti della figura dell'Arbitro quale giudice di gara, con la conseguenza che attingendo l'offesa anche alla funzione esercitata dal Direttore di gara, la stessa è in grado di ripercuotersi negativamente, generando discredito, anche sull'organismo che rappresenta la categoria arbitrale.

Alla luce delle osservazioni che precedono, il Tribunale ritiene congruo applicare al Sig. Domenico Marchetti, nella sua precisata qualità di Presidente e legale rappresentante della Società all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre); mentre alla società A.S.D. Leonessa Futsal RSA la sanzione di Euro 300,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità dei deferiti, disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- **al Sig. Domenico Marchetti tre mesi di inibizione;**
- **alla Società A.S.D. Leonessa Futsal RSA Euro 300,00 di ammenda.**

Sentenza integrale depositata in Perugia il 12 giugno 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 12 GIUGNO 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace